

di NOEMI SECCI

Ricalcolo contributivo dopo la pensione

È possibile aderire all'opzione al contributivo in sede di ricalcolo di trattamento pensionistico, o ai fini della pensione supplementare o del supplemento?

La pensione, qualora il beneficiario del trattamento continui a lavorare, può aumentare, nei casi in cui la cassa di previdenza preveda l'erogazione di un supplemento di pensione. Se il pensionato-lavoratore è iscritto a una cassa diversa, rispetto a quella che ha riconosciuto il trattamento principale, può aver diritto a una pensione supplementare. In determinate ipotesi, ad esempio per l'erronea esclusione di contributi utili, il pensionato può inoltre aver diritto al ricalcolo della prestazione già liquidata.

Ma il ricalcolo contributivo dopo la pensione è consentito? Ci si domanda, in particolare, se sia permessa l'opzione al contributivo di cui all'art. 1, c. 23 L. 335/1995 successivamente alla liquidazione della pensione. Quest'opzione, che determina la valorizzazione del trattamento pensionistico con sistema di calcolo integralmente contributivo, di solito risulta penalizzante rispetto al sistema di calcolo retributivo-misto, basato, in modo differente rispetto alle quote considerate, sugli ultimi stipendi o redditi, rivalutati sulla base dell'indice Foi.

Il calcolo contributivo, invece, si basa sui versamenti accreditati nella posizione previdenziale del lavoratore, rivalutati (applicando il tasso di capitalizzazione, determinato secondo la variazione quinquennale del Pil nominale), nonché sull'età pensionabile.

Normalmente, il calcolo integralmente contributivo comporta la liquidazione di una pensione più bassa rispetto al calcolo retributivo-misto: ci sono comunque dei casi particolari in cui il ricalcolo contributivo può risultare più conveniente. Proprio in riferimento a queste ipotesi, ci si chiede se il pensionato possa avvalersi dell'opzione al contributivo, nonostante la già avvenuta liquidazione del trattamento, qualora scopra successivamente la maggiore convenienza del ricalcolo. A chiarire la questione è stata la Cassazione, con la sentenza n. 21057/2017.

Quando si può chiedere il ricalcolo contributivo? Al lavoratore che non possiede contributi al 31.12.1995 si applica sempre il calcolo interamente contributivo della pensione. Se, invece, l'interessato possiede **almeno un contributo Inps al 31.12.1995**, quindi ha almeno una quota di trattamento determinato con sistema retributivo, può essere applicato il ricalcolo interamente contributivo della pensione, anche per i periodi ante 1996, quando: richiede il **computo**, cioè il trasferimento gratuito di tutti i contributi posseduti nelle varie gestioni Inps, presso la Gestione Separata dell'Istituto (art. 3 D.M. 282/1996); beneficia del pensionamento con **opzione Donna** (art. 16 D.L. 4/2019); beneficia del pensionamento con **Quota103**, avendo maturato i requisiti nel corso del 2024 (art. 14.1 D.L. 4/2019); richiede la pensione in regime di **totalizzazione nazionale** (D.Lgs. 42/2006) e non possiede, presso la Gestione previdenziale considerata, autonomo diritto a pensione (o chiede comunque il ricalcolo contributivo, circ. Inps 54/2021); richiede l'opzione di **ricalcolo contributivo** della pensione (art. 1, c. 23 L. 335/1995). Le prime quattro possibilità possono essere fatte valere soltanto al momento del pensionamento, l'ultima possibilità anche nel corso della vita lavorativa.

Opzione al contributivo - Per esercitare l'opzione al contributivo è necessario: possedere **almeno 15 anni di contributi** complessivi presso le gestioni Inps; possedere almeno un contributo alla data del 31.12.1995, ma meno di 18 anni di versamenti alla stessa data; possedere almeno 5 anni di contributi dal 1996 in poi. L'opzione al contributivo diventa **irrevocabile** una volta accettato un eventuale onere di riscatto, superato il massimale annuo di contribuzione e, naturalmente, al momento del pensionamento.

Ricalcolo contributivo della pensione già liquidata - Chi è già andato in pensione **non può chiedere il ricalcolo** dell'assegno con il sistema contributivo per raggiungere un trattamento di importo superiore a quello riconosciuto. La L. 335/1995, che disciplina l'opzione al sistema contributivo, difatti, fa espresso richiamo ai "lavoratori iscritti" e non a quelli già pensionati. A chiarirlo è stata la Cassazione, con la citata sentenza n. 21057/2017: in pratica, una volta che i contributi hanno dato luogo a pensione, non è più possibile rideterminare il trattamento con un diverso sistema di calcolo.

Può ancora "salvarsi" chi ha inviato domanda di pensione, laddove non sia ancora intervenuto il provvedimento di liquidazione da parte dell'Inps e non sia trascorsa la data di decorrenza, comunicando all'Inps la rinuncia alla domanda di pensione (Delib. CdA Inps n. 269/1981; Circ. Inps n. 15/1982).